

Causa Bagarella c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 15 gennaio 2008 (ricorso n. 15625/04)

(constata la violazione dell'art. 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, poiché il controllo esercitato sulla corrispondenza ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004, contrasta con il principio di legalità)

Fatto. Ricorso proposto ai sensi degli artt. 3, par. 1, (*proibizione della tortura*) e 8 (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*), per la sottoposizione, a decorrere dal 10 luglio 1995, al regime di detenzione speciale previsto dall'art. 41 *bis* della legge n. 354 del 1975, sottoposizione prorogata più volte con reiterati provvedimenti della durata di sei mesi fino al 2002 e poi di un anno fino alla fine del 2005. Tra le limitazioni personali con essi disposte, vi era anche il controllo di tutta la corrispondenza del ricorrente, eccezion fatta per quella indirizzata al Consiglio d'Europa ed alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Diritto. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente invocava l'art. 3 della Convenzione, sostenendo che il suo stato di detenzione costituisse un trattamento disumano e degradante. Sulla questione, la Corte ha ricordato che l'art. 3 consacra uno dei valori fondamentali delle società democratiche: anche nelle circostanze più difficili, quali la lotta al terrorismo e al crimine organizzato, la Convenzione vieta in termini assoluti la tortura e le pene e i trattamenti inumani e degradanti. Tale disposizione non consente alcuna deroga, neanche in caso di pericolo pubblico che minacci la vita della nazione. Ciò detto, la Corte ha affermato che, affinché un maltrattamento possa ricadere nell'abito dei trattamenti inumani vietati dall'art. 3 è necessario che presenti un minimo di gravità. La valutazione di tale livello di gravità è di per sé relativa e dipende dall'insieme delle circostanze della causa, quali la durata del trattamento, dagli effetti fisici e mentali, nonché dall'età, dal sesso e dallo stato di salute della vittima.

Anche in precedenti cause contro l'Italia la Corte si è trovata a dover verificare se l'applicazione prolungata del regime di detenzione di cui all'art. 41-*bis* costituisse o meno violazione dell'art. 3 CEDU. In particolare nelle cause *Attanasio c. Italia* e *Indelicato c. Italia*, la Corte ha ritenuto che il regime speciale previsto dall'art. 41-*bis*, che comporta un semplice isolamento sociale, non costituisce un trattamento inumano e degradante. Nelle cause *Gallico c. Italia* e *Campisi c. Italia*, analogamente, la Corte non aveva ravvisato nella sottoposizione al regime dell'art. 41-*bis*, rispettivamente per dodici e cinque anni, alcuna violazione dell'art. 3.

Nel caso di specie, la Corte ha affermato che l'isolamento a cui era stato sottoposto il ricorrente – peraltro parziale e relativo, avendo questi potuto ricevere le visite dei suoi familiari e del suo avvocato – non presentava un livello di gravità tale da far ricadere il trattamento subito tra quelli vietati dall'art. 3 della Convenzione. Per questi motivi, la Corte ha dichiarato infondato tale motivo di ricorso.

Quanto al controllo della corrispondenza, la Corte ha ritenuto di non doversi discostare dall'orientamento già adottato con la sentenza *Labita c. Italia* del 6 aprile 2000, secondo il quale il controllo della corrispondenza disposto ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004 contrasta con il principio di legalità non essendo definiti presupposti e durata delle misure di controllo, né risultando sufficientemente chiare l'estensione e le modalità di esercizio del potere di controllo.

Per tali motivi, la Corte ha quindi constatato la violazione dell'art. 8 CEDU.

Ai fini dell'art. 41 CEDU, la Corte ha ritenuto sufficiente compensazione dei danni morali la constatazione di violazione e ha accordato 4.000,00 € per spese di procedura.